



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5

12031 – BAGNOLO PIEMONTE

P.I. 00486530041

Telefono: 0175/391121 - Fax: 0175/392790

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SUOLO PUBBLICO

E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di BAGNOLO PIEMONTE, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

ARTICOLO 3

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato (anche nel caso in cui non sia soggetto al pagamento del tributo).

Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Ufficio Comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso sarà tenuta valida la data di ricevimento), almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

A tal fine, su richiesta del Presidente, la domanda verrà trasmessa per l'esame alla Commissione Urbanistica.

ARTICOLO 4

OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 5

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato di servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta a norma di legge, va consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dalla planimetria. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari da parte del comune ai fini dell'esame della domanda, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata dalla planimetria, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. In caso di occupazione suolo pubblico con mezzi elevatori non fissi (cestelli, piattaforme elevatrici, gru semoventi etc.) l'area occupata dovrà essere adeguatamente dimensionata, prevedendo la massima area di manovra/estensione del mezzo elevatore, che dovrà essere riportata nella planimetria da allegare all'istanza di autorizzazione. Infine nella richiesta dovrà essere indicata l'area relativa a tutto il fronte di lavoro, indipendentemente dal singolo mezzo utilizzato.

ARTICOLO 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio Comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa acquisizione di eventuali pareri di competenza di altri uffici (Ufficio Polizia Municipale e Ufficio Tecnico), rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n, 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contesti da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga -il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ARTICOLO 7
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Vengono comunque sempre considerate temporanee le occupazioni che, richieste per un periodo inferiore all'anno, si protraggono in realtà, per una durata superiore all'anno.

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE

ARTICOLO 8
ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

ARTICOLO 9
RIMOZIONE DI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili dell'occupazione delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali.

ARTICOLO 10
AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

ARTICOLO 11
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza). Deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente alla effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesso sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiamo necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

ARTICOLO 12
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ARTICOLO 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - e) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione, entro la data finale indicata nella richiesta di occupazione (occupazioni temporanee).
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

ARTICOLO 14

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

È comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

ARTICOLO 15

RINUNCIA

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al competente Ufficio, almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente, la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 16

SUBINGRESSO

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita – ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio – con l'obbligo di comunicazione al Servizio competente entro cinque giorni dalla cessione. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente a quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria pari al 15 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

ARTICOLO 17

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione (in carta libera).
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno, ininterrotto, è necessaria, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 18

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminaria, addobbi, striscioni, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale, salvo silenzio/assenso nel caso trattasi di tipologia soggetta ad esenzione, di cui all'art. 33.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

ARTICOLO 19

OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ARTICOLO 20

MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

ARTICOLO 21

BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che

deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
4. Le occupazioni di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento del canone.

ARTICOLO 22

PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione pluriennale del Comune di Bagnolo Piemonte a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

ARTICOLO 23

PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ARTICOLO 24

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini ed in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banche, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:
 - a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;
 - b) l'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni e autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

ARTICOLO 25

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 26

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ARTICOLO 27

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE (PONTEGGI E CANTIERI TEMPORANEI)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

ARTICOLO 28

NORMA DI RINVIO

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE **O AUTORIZZAZIONE**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 29

ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Il Comune di BAGNOLO PIEMONTE, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

ARTICOLO 30

CRITERI DI IMPOSIZIONE

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento. (allegato A).
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente i 1.000 mq.

ARTICOLO 30 bis

1. In deroga all'allegato "A" dell'articolo 30 e dell'articolo 32, per quanto riguarda le occupazioni nell'area mercatale ad opera dei cosiddetti spuntisti, ovvero nel caso di fiere, si applica una tariffa forfettaria stabilita con provvedimento annuale della Giunta Comunale; tale somma deve essere comprensiva della COSAP, della TARIFFA RIFIUTI e, se del caso, anche del consumo di ENERGIA ELETTRICA.

ARTICOLO 30 ter

1. Gli operatori dell'area mercatale, che utilizzano per il mantenimento delle proprie attrezzature, l'energia elettrica collegata al contatore dell'ente comunale, dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, una somma forfettaria annuale stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 31

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del Bilancio – ovvero – in quattro rate di eguale entità (aventi scadenza: per la prima rata entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio e le altre tre rate avranno scadenza bimestrale), qualora il canone da pagare ecceda EURO 258,33.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.
3. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2, in questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

5. Il canone per le occupazioni temporanee va versato entro la data di inizio delle occupazioni medesime.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese – pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato per eccesso o per difetto.

ARTICOLO 32

RIDUZIONI

1. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa – ridotta di un ulteriore 50% - a seguito rilascio dell'autorizzazione all'occupazione. Il concessionario è tenuto al pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ARTICOLO 33

ESENZIONI

1) Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) passi carrai;

b) occupazioni effettuate da comitati, quali forme di partecipazione alla vita amministrativa della città; occupazioni effettuate da associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, educativo, sanitario; occupazioni effettuate da associazioni che operano nel campo turistico e del tempo libero; occupazioni effettuate da Pro Loco, così come riconosciuta all'art. 47 dello Statuto Comunale e Associazione Turistica Bagnolese; in quanto l'attività sociale da essi esercitata è rivolta alla collettività in misura generalizzata.

c) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

d) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;

e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

f) occupazioni effettuate da ditte esecutrici di lavori derivanti da appalti pubblici stipulati dal Comune.

g) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore;

i) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;

l) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

m) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

n) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

o) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

- p) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, adibite ai sensi del vigente Codice della Strada;
- q) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- r) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, sportivo e culturale;
- s) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 3,00;
- t) occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. 22.12.1986, N. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- u) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- v) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- z) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- a1) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- b1) occupazioni di aree cimiteriali;
- c1) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- d1) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- e1) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato con i concessionari per le singole fattispecie (es. parcheggi privati – mercati coperti – impianti pubblicitari – etc.).
- f1) occupazioni per manifestazioni organizzate da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune.

ARTICOLO 34

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 50,00 oltre al pagamento in misura doppia del canone dovuto senza considerare eventuali agevolazioni.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

ARTICOLO 35
DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III - TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ARTICOLO 36

TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) Le tariffe vengono stabilite nell'Allegato "B" al presente regolamento:
- 2) La competenza per l'aggiornamento delle tariffe è della Giunta Comunale.

ARTICOLO 37

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Le tariffe vengono stabilite nell'Allegato "C" al presente regolamento.
- 2) La competenza per l'aggiornamento delle tariffe è della Giunta Comunale.

ARTICOLO 38

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA PRIMA:

- Via degli Abeti
- Via Acqua Saporita
- Via Airali
- Via D. Alighieri
- Via Andrea Borgia
- Via Barge (fino incrocio con Via S. Maurizio)
- Via C. Battisti
- Via Belvedere
- Via Teologo Don Bertero
- Via Domenico Bertone
- Via delle Betulle
- Piazza Don Bianco
- Via Bibiana fino incrocio con Via Maddalena e poi da incrocio con Via Madonna del Rosario fino a incrocio con Via Fornace)
- Via del Borgo
- Piazza Caduti
- Via Campiglione (fino nuovo campo sportivo)
- Via Campo Sportivo
- Via G. Carducci
- Via Cargiour
- Via dei Castani
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Via Cave (fino incrocio con Via Morelli e poi dal Cimitero del Villar fino incrocio con Via Pelagallo e poi dal n. civico 580 fino incrocio con Via Acqua Saporita)

Via Cavour (fino incrocio con Via Marghera)

Via Pompeo Colajanni

Via Col del Vallone

Via Confraternita

Via Creus

Via Cuneo

Via A. De Gasperi

Via Leletta D'Isola

Via A. Diaz

Via del Disperso

Piazza Divisione Alpina Cuneense

Via L. Einaudi

Via dei Faggi

Via Fonte Clat

Via U. Foscolo

Piazza Friuland

Via G. Garibaldi

Via C. Genovesio

Via Genzianella

Via Giovanni XXIII

Via dei Larici

Via G. Leone

Via G. Leopardi

Via Madonna del Rosario

Via Madonnina

Piazza I° Maggio

Corso Malingri

Via B. Marconetto

Via G. Marconi

Piazza Martiri della Libertà

Via Martiri della Liberazione

Via G. Matteotti

Via Miravalle

Via Morelli

Via Panoramica della Resistenza

Via Paschero

Via G. Pascoli

Via Pelagallo (sino al n. 10)

Via S. Pertini

Via F. Petrarca

Via Pinerolo

Via della Pineta

Via Don G. Poetto

Via del Pret

Via G. Puccini

Piazza della Repubblica

Viale Rimembranza

Via Roc del Duc

Via Roc del Trun

Via dei Rododendri

Via Roma
Via G. Rossini
Via Rucas
Piazza Rucas
Via Rumella
Via Santa Barbara
Via Santa Cecilia
Via San Defendente (primi 200 metri)
Via San Giorgio
Piazza San Giovanni
Piazza San Pietro
Via del Santuario
Via G. Saragat
Via Scuole Nuove
Corso Stazione
Via Stelle Alpine
Piazza 30 Dicembre 1943
Via Verdi
Via Villaretto
Via delle Viole
Corso Vittorio Emanuele III
Largo XXIV Maggio

CATEGORIA SECONDA:

Via Airetta
Via Balma Oro
Via Balmella
Via Barge (da incrocio con Via San Maurizio in poi)
Via Barrata
Via Bassa
Via Basse
Via Basserotto
Via Bergera
Via Bearlassa
Via dei Bertoni
Via Biacanaï
Via Bibiana (per i tratti non compresi nella cat. 1[^])
Via Borgia
Via Bosco Rocche
Loc.tà Brusch
Via Brusch
Via Budinera
Via Cacherano
Via Campiglione (dopo campo sportivo nuovo)
Via Canavera
Via Caramagnina
Via Carignano
Via Castello
Via Cave (per i tratti non compresi nella cat.1[^])
Via Cavour (dopo incrocio con Via Marghera)
Via Colomba
Via Comba

Via Crosa
Via Fontana Murtis
Via dei Formenti
Via Fornace
Via Franchi
Via Gaia
Via Garigo
Via Gerbidi
Via Lisdero
Via Maddalena
Via Marghera
Via Martra
Via Maurina
Via Minette
Via Mogliane
Via Olmetto
Via Palazzo
Via Paparella
Via Pelagallo (dopo il n. 10)
Via Pietralarga
Via Pilone Rio
Via Pravallino
Via Resiassa
Via Rocche dei Corvi
Via Rossano
Via Ruscassi
Via Sant'Anna
Via San Bernardo
Via San Defendente (dopo i primi 200 metri)
Via San Maurizio
Via San Paolo I^
Via San Paolo II^
Via Santuario Madonna della Neve
Via Serra
Via Termine
Via Toia
Via Traversale Ripoiria
Via Truna
Via Turle

CAPO III - PRESCRIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ALLEGATO A

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1	Categoria di importanza delle strade, aree e spazi (vedi art. 39 del presente Regolamento)		Coefficiente
	a	Capoluogo – Villar centro – Villaretto centro - Montoso	1,00
	b	Zona limitrofa alle zone di cui al punto precedente	0,90
2	Valore economico della disponibilità dell'area		
	a	Aree di parcheggio limitate ad ore (per parcheggi a pagamento)	3,00
	b	Mercati e fiere attrezzati	1,00
	c	Mercati e fiere non attrezzati	0,80
	d	Residue zone del territorio comunale	1,00
3	Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione		
	a	Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,00
	b	Occupazione determinanti la sensibile riduzione della viabilità	1,40
	c	Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,00
	d	Occupazioni sovrastanti il suolo	0,20
	e	Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
4	Natura dell'attività		
	a	Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi (occupazioni permanenti)	1,10
	b	Commercio in aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,35
	c	Spettacoli viaggianti ed installazioni giochi	0,20
	d	Edilizia	0,40
	e	Distributori di carburanti	0,50
	f	Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
	g	Altri usi	1,00
	h	Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi (occupazioni temporanee)	0,13

ALLEGATO "B"

***TABELLA
DELLE TARIFFE***

COSAP PERMANENTE		
CANONE BASE A CUI SI APPLICANO I COEFFICIENTI riportati nell'allegato A		
TIPOLOGIA	1^ categoria	2^ categoria
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.	21,60	18,80
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo. Per ogni mq. e per anno mq.	10,80	5,40
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni mq. Calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.	6,60	3,60
Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni <u>impianto e per anno, fatta eccezione delle</u> <u>occupazioni con piazzole di manovra</u> per gli autoveicoli. (la tassa si applica per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15,000 mc. in caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.).	38,40	19,20

ALLEGATO "C"

COSAP TEMPORANEA		
CANONE BASE A CUI SI APPLICANO I COEFFICIENTI riportati nell'allegato A		
TIPOLOGIA	1^ categoria	2^ categoria
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.	1,32	0,90
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo. Tariffa giornaliera per mq.	0,72	0,48
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.	0,42	0,30
Per occupazione temporanea di qualsiasi natura di suolo pubblico <u>che di fatto o di diritto si protrae per un periodo superiore ad un anno.</u> Tariffa giornaliera per mq.	1,58	1,08
Per occupazione temporanea di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo <u>che di fatto o di diritto si protrae per un periodo superiore ad un anno.</u> Tariffa giornaliera per mq.	0,86	0,58
Per occupazione temporanea con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico <u>che di fatto o di diritto si protrae per un periodo superiore ad un anno.</u> Tariffa giornaliera per mq.	0,50	0,36
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico <u>uguali o superiori a un mese.</u> Tariffa giornaliera per mq.	0,66	0,45
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo <u>uguali o superiori a un mese per le quali viene stipulata la convenzione.</u> Tariffa giornaliera per mq.	0,36	0,24
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico <u>uguali o superiori a un mese per le quali viene stipulata la convenzione.</u> Tariffa giornaliera per mq.	0,21	0,15

per le occupazioni sino a mq. 30 effettuate nell'ambito mercatale dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata del mercato	7,00	
per le occupazioni superiori a mq. 30 effettuate nell'ambito mercatale dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata del mercato	14,00	
per le occupazioni da 0 a 25 mq. effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata della fiera.	11,00	
per le occupazioni da 26 a 35 mq. effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata della fiera.	17,00	
per le occupazioni da 36 mq. In poi effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata della fiera.	20,00	

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di suolo pubblico
- Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 4 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 5 - Domanda di occupazione
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
- Art. 7 - Durata dell'occupazione

Capo II – Prescrizioni tecniche

- Art. 8 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 11 - Occupazioni occasionali
- Art. 12 - Obblighi del concessionario
- Art. 13 - Decadenza della concessione o della autorizzazione
- Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 15 - Rinuncia
- Art. 16 - Subingresso
- Art. 17 - Rinnovo della concessione o della autorizzazione

Capo III - Tipologia di occupazione

- Art. 18 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 19 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
- Art. 22 - Parcheggi di autovetture private
- Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 25 - Affissioni e pubblicità
- Art. 26 - Distributori di carburante
- Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi cantieri temporanei)
- Art. 28 - Norma di rinvio

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi generali

- Art. 29 - Istituzione del canone
- Art. 30 - Criteri di imposizione
- Art. 31 - Versamento del Canone
- Art. 32 - Riduzioni
- Art. 33 - Esenzioni
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Diritto di interpello

Capo II – Tariffe e classificazione delle strade

- Art. 36 - Tariffe delle occupazioni permanenti
- Art. 37 - Tariffe delle occupazioni temporanee
- Alt. 38 - Classificazione delle strade

Capo III – Prescrizioni finali

- Art. 39 - Norma di rinvio

ALLEGATO “A”

Coefficienti per la determinazione del canone.

ALLEGATO “B”

Tariffe occupazioni permanenti.

ALLEGATO “C”

Tariffe occupazioni temporanee.